



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



Lettopalena, 10/11/2025

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 10/11/2025

Oggetto: Misure urgenti per la gestione degli orsi confidenti/problematici

L'anno 2025 addì 10 del mese di novembre, nel proprio ufficio:

PRESO ATTO delle segnalazioni relative alla presenza, nel territorio comunale di Lettopalena (CH), di un gruppo familiare di orso bruno marsicano composto da una femmina con tre cuccioli dell'anno;

VISTA la legge 11-02-1992 n. 157 artt. 1 e 2

VISTO il DPR 08-09-1997 n. 357 e s.m.i. con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" sulla salvaguardia delle diversità biologica in Europa, che include l'orso bruno tra le specie che richiedono una protezione rigorosa;

VISTA la DGR n. 56 del 14-06-2010, con la quale viene approvato il PATOM (Piano di Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano), e di cui la stessa Regione è componente dell'Autorità di Gestione costituita presso il Ministero dell'Ambiente;

VISTO il "Protocollo per la gestione degli orsi problematici/confidenti" elaborato nell'ambito del progetto Life Arctos e approvato dall'Autorità di Gestione del PATOM costituita presso il Ministero dell'Ambiente;

VISTA la DGR n. 441 del 11-08-2017 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato le misure per la gestione degli orsi confidenti nelle aree della Regione esterne ai parchi nazionali;

VISTA la L.R. 15/2016 "Interventi a favore della conservazione dell'orso bruno marsicano";

VISTA la DGR 66/2021 di approvazione della rete di Monitoraggio dell'Orso Bruno Marsicano in Abruzzo e Molise con i relativi allegati;

VISTO l'art. 54 D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, e successive modifiche e integrazioni, art. 5 commi 3, 6, 7;

VISTA la L.R. 25/1988;

VISTA la L.R. 3/2014 art. 37 e 45;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di evitare ogni interazione tra gli esemplari di orso bruno marsicano e le persone, a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità,

CONSIDERATO CHE:

- Il gruppo familiare di cui sopra manifesta comportamenti problematici già noti per l'orso bruno marsicano e che gli stessi comportano l'utilizzo di risorse trofiche di origine antropica in particolare di animali da cortile;
- I comportamenti di cui al punto precedente comportano la frequentazione di aree urbane e periurbane, amplificando le probabilità di incontro uomo-orso;
- la salvaguardia dell'Orso marsicano ha un regime di tutela prioritario a livello nazionale ed internazionale ed è pertanto necessario garantire che non gli venga arrecato disturbo e, in questo caso particolare, che non venga minacciata la coesione del gruppo familiare;
- è doveroso prendere misure atte ad assicurare e garantire la pubblica incolumità;

ORDINA

per le ragioni espresse nella premessa e con effetto immediato

- 1- L'obbligo per tutti i detentori di animali da cortile (galline, polli, conigli, etc.) di provvedere alla custodia degli stessi adottando misure adeguate che impediscano l'accesso alle strutture da parte di esemplari di orso (es. recinzioni elettrificate, porte rinforzate, ecc.), ovvero curando che le stesse siano perfettamente funzionanti;
- 2- Il divieto di avvicinarsi agli individui di orso bruno marsicano a piedi, in auto o con qualunque altro mezzo, a distanze inferiori ai 300 metri;
- 3- Il divieto di illuminare con qualsiasi mezzo o fonte luminosa gli esemplari di orso bruno marsicano eventualmente presenti nei centri abitati, nelle aree periurbane e perimetrali o lungo strade interpoderali del territorio comunale al fine di avvistarli, fotografarli, filmarli, etc.;
- 4- Il divieto di ostacolare il Personale delle Forze dell'Ordine e il personale tecnico del Parco

Nazionale della Maiella o altro personale autorizzato nelle attività di monitoraggio, prevenzione, dissuasione;

5- Il divieto di alimentare in qualsiasi modo gli esemplari di Orso bruno marsicano;

6- L'obbligo di custodire risorse alimentari destinate all'alimentazione del bestiame domestico o altri animali domestici, anche eventualmente derivanti da cicli produttivi, al fine di evitare qualunque possibile interazione con la presenza degli orsi, favorendo anche fenomeni di abituazione;

7- I divieti di cui ai punti 2 e 3 della presente ordinanza non si applicano per le Forze dell'Ordine, per il Personale dei Parchi e per tutti gli addetti autorizzati all'attuazione di misure di controllo e riduzione del fenomeno orsi confidenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
(Dott.ssa Carolina DE VITIS)

Carolina De Vitis